



**REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
IN MATERIA DI VISITING SCIENTIST**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	17.02.2021; 15.07.2022; 21.05.2024
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	28.02.2021; 20.07.2022; 30.05.2024
DECRETO RETTORALE	252/2021 dd. 2.03.2021; 653/2022 dd. 4.08.2022; 752/2024 dd. 13.06.2024
UFFICIO COMPETENTE	Unità di Staff Cooperazione allo sviluppo e Reti di università

Data ultimo aggiornamento: 14 giugno 2024
amministrativa

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza

Art. 1 - FINALITA'

1. L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata Ateneo, per potenziare e valorizzare la didattica e la ricerca anche in un'ottica internazionale, in attuazione dei principi della "Carta europea dei ricercatori" e nell'ambito del processo di internazionalizzazione delle Università emana il presente Regolamento in materia di Visiting Scientist (intesi sia come Visiting Professor che Visiting Researcher), in favore di esperti e studiosi di elevata qualificazione, afferenti ad un'Università, Istituzione scientifica o Ente esteri, per lo svolgimento di attività didattiche e/o di ricerca, anche con l'obiettivo di rafforzare la rete di collaborazioni e scambi con Istituti ed Enti di ricerca di altri Paesi.
2. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, per il periodo di permanenza presso l'Ateneo, ai Visiting Professor e ai Visiting Researcher è riconosciuto uno status, inteso come titolarità di diritti e doveri.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attivazione della posizione, il conferimento del titolo, le modalità della permanenza di tali figure presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. **Visiting Professor:** si intendono persone di elevata qualificazione, esterne all'Ateneo, appartenenti a Università, Istituzioni scientifiche o Enti esteri, invitate, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, a svolgere attività didattica, intesa come lezioni a studenti di laurea triennale o laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico o a studenti di dottorato o di scuola di specializzazione ed eventualmente anche attività di ricerca. Il periodo di permanenza presso l'Università degli Studi di Trieste deve essere di un minimo di dieci giorni lavorativi. L'attività sarà svolta presso il Dipartimento, che ha presentato la proposta. A questa tipologia di figura verrà conferito il titolo di **Visiting Professor**.

La figura del **Visiting Professor** si distingue in:

- **Visiting Professor di Ateneo**, quando la persona è invitata sulla base di un Bando emanato dall'Ateneo, che ne definisce l'attività, il finanziamento e le regole di rendicontazione. La presenza del Visiting Professor di Ateneo e il conferimento del titolo sono autorizzati dagli Organi Accademici dell'Università degli studi di Trieste.



- **Visiting Professor di Dipartimento**, quando la persona è invitata direttamente dal Dipartimento. Gli eventuali fondi, stanziati a copertura delle sue attività, graveranno sul budget del Dipartimento di accoglienza. Il conferimento del titolo è autorizzato dagli Organi Accademici dell'Università degli studi di Trieste.
- 2. **Visiting Researcher**: si intendono persone di elevata qualificazione, esterne all'Ateneo, appartenenti a Università, Istituzioni scientifiche o Enti esteri, invitate, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo a svolgere solo attività di ricerca. L'attività di ricerca avrà luogo presso il Dipartimento che ha presentato la proposta e avrà una durata minima di due mesi.
A questa tipologia di figura verrà conferito il titolo di **Visiting Researcher**. Il titolo è attribuito dagli Organi Accademici dell'Università degli studi di Trieste.

Art. 3 – ATTIVAZIONE DELLA POSIZIONE

1. Il conferimento del titolo di **Visiting Professor** o di **Visiting Researcher** non dà diritto all'accesso a posizioni di ruolo presso l'Università degli Studi di Trieste e non determina un automatico supporto finanziario da parte dell'Ateneo o del Dipartimento, anche in relazione alle spese di viaggio, di vitto e di alloggio.
2. Per i **Visiting Professor** di Ateneo l'eventuale supporto economico è determinato nel Bando di Ateneo. Per i **Visiting Professor** di Dipartimento, il Dipartimento ospitante decide autonomamente, se attribuire un supporto economico, a valere sul proprio budget.
Per l'attivazione della posizione di **Visiting Professor** di Dipartimento o di **Visiting Researcher**, il Dipartimento è tenuto a seguire l'iter procedurale, che deve essere completato in ogni sua forma prima dell'arrivo della persona invitata.
Le proposte di conferimento del titolo di **Visiting Professor** di Dipartimento o **Visiting Researcher** sono approvate dal Consiglio di Dipartimento. La Delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà riportare tutte le informazioni elencate nell'Allegato A, parte integrante del presente Regolamento. In particolare:
 - **per l'attività didattica**: il Dipartimento dovrà indicare la tipologia di attività e il periodo di svolgimento, che dovranno rientrare nell'ambito dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Trieste, del calendario accademico e del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento nel quale si inserisce l'attività del **Visiting Professor**. Dovrà inoltre essere indicato il nominativo del/la docente referente presso il Dipartimento ospitante;
 - **per l'attività di ricerca**: il Dipartimento dovrà fornire il titolo e una breve descrizione del progetto di ricerca, indicare la coerenza tra la qualificazione scientifica della persona invitata e le attività di ricerca della struttura e riportare il nominativo del/la docente referente presso il Dipartimento ospitante. Qualora il **Visiting Researcher** sia invitato a collaborare ad un progetto di ricerca già in atto ciò dovrà essere esplicitato chiaramente nella Delibera del Dipartimento.
3. Il titolo di **Visiting Professor** o di **Visiting Researcher** potrà essere conferito esclusivamente nel caso in cui la persona sia espressamente invitata dal Dipartimento.
Le proposte dei Dipartimenti sono sottoposte alla valutazione della Commissione di Ateneo per l'Internazionalizzazione.
La Commissione potrà riunirsi anche telematicamente e farà la sua valutazione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) motivazione;
 - b) curriculum vitae e rilevanza internazionale della persona invitata;
 - c) rilevanza internazionale dell'Università, Istituzione scientifica o Ente di provenienza;
 - d) impatto sull'internazionalizzazione dell'Ateneo;
 - e) rilevanza dell'attività che la persona è invitata a svolgere;
 - f) durata dell'attività presso l'Università degli Studi di Trieste.



4. Successivamente alla valutazione della Commissione di Ateneo per l'Internazionalizzazione, le proposte di conferimento del titolo di **Visiting Professor** o di **Visiting Researcher** sono sottoposte all'approvazione degli Organi Accademici dell'Università degli Studi di Trieste.
5. Lo status di **Visiting Professor** o di **Visiting Researcher** è riconosciuto per tutta la permanenza in Ateneo.
6. Il conferimento del titolo di **Visiting Professor** o **Visiting Researcher** avviene nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini UE ed extra-UE.

Art. 4 - ATTRIBUZIONE DEL TITOLO

1. I titoli di **Visiting Professor** e di **Visiting Researcher** sono attribuiti dal Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, con proprio decreto, per la durata della permanenza della persona invitata.
2. Almeno 15 giorni prima dell'arrivo del Visiting Scientist, il Dipartimento ospitante conferma la data d'inizio dell'attività all'Ufficio competente di Ateneo, che predispone il provvedimento di conferimento del titolo. La durata del conferimento del titolo non potrà essere superiore a quanto deliberato dagli Organi Accademici.
3. All'arrivo del Visiting Scientist il Dipartimento predispone un Documento di affiliazione, in cui si esplicitano gli impegni delle parti, che è sottoscritto dal Visiting Scientist e dal Direttore del Dipartimento. Copia firmata di tale documento dovrà essere successivamente inviata all'Ufficio competente di Ateneo per i Visiting Scientist.

Art. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. Almeno 15 giorni prima del suo arrivo, il **Visiting Scientist** deve presentare al Dipartimento un'idonea copertura assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi (RCT), valida per tutto il periodo di permanenza;
2. La polizza assicurativa dev'essere presentata in lingua italiana o in lingua inglese; se si tratta di polizza redatta in altra lingua, dovrà essere fornita una traduzione in italiano o in inglese.
3. Il Dipartimento, anche avvalendosi del supporto dell'Ufficio di Ateneo competente in materia di assicurazioni, verifica la congruità della polizza anche avuto riguardo alle specifiche attività che saranno svolte (es. accesso ai laboratori, utilizzo di strumentazioni, ecc.) e, se del caso, segnala al Visiting Scientist la necessità di eventuali integrazioni alla copertura assicurativa presentata.
4. L'onere della copertura assicurativa di cui al comma 1 ricade sul Visiting Scientist.

Art. 6 – ATTIVITA'

1. Il Visiting Scientist svolge la sua attività presso il Dipartimento proponente, secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato.
2. Il Visiting Scientist si attiene alle disposizioni interne dell'Ateneo e si impegna ad osservare le prescrizioni dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo.
3. Durante il periodo di permanenza il Dipartimento garantisce la disponibilità di una postazione di lavoro all'interno della struttura ospitante, e l'accesso alle risorse informatiche e alle biblioteche dell'Ateneo.
4. Il titolo di **Visiting Professor** consente la partecipazione a commissioni d'esame e di esame finale per il conseguimento del titolo di studio, se deliberato dal Dipartimento ospitante.



5. A conclusione del periodo, il Visiting Scientist presenta al Dipartimento una relazione sull'attività svolta, che è controfirmata dal docente referente. Nella relazione si dovrà evidenziare il contributo che l'attività del Visiting Scientist ha dato al processo di internazionalizzazione dell'Ateneo. Una copia firmata della relazione finale è inviata all'Ufficio competente di Ateneo per i Visiting Scientists.
6. Qualora il Visiting Scientist non possa svolgere del tutto o in parte le attività programmate, dovrà darne immediata informazione al docente referente, che è tenuto a comunicarlo al Dipartimento e ai competenti Uffici dell'Amministrazione centrale, coinvolti nell'organizzazione della visita. La Commissione di Ateneo per l'Internazionalizzazione valuterà, di conseguenza, sia il conferimento del titolo che la rideterminazione o l'annullamento dell'importo eventualmente accordato.
7. L'eventuale svolgimento di "attività assistenziale" da parte della figura di Visiting Scientist di area medica è disciplinato da apposito accordo tra l'Ateneo e l'Ente assistenziale.

Art. 7 – VERIFICA

1. Il presente Regolamento sarà assoggettato a revisione periodica per la verifica dell'effettiva correttezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.